

lettere d), e), i), k), n), p), q) e s); 41, paragrafo 6, lettera c); 41, paragrafo 9, seconda e terza frase; 41, paragrafo 10; 44, paragrafo 3; allegato 1, n. 1, lettera a), paragrafo 1, secondo, terzo, quinto e settimo trattino; allegato 1, n. 1, lettera a), paragrafo 2; allegato 1, n. 1, lettere b), d), f), h), i) e j) nonché allegato 1, n. 2, o comunque, ha omissis di comunicare alla Commissione l'adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva;

— infliggere alla Repubblica di Estonia una penalità per violazione dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3 TFUE, pari a EUR 4224 al giorno, a decorrere dalla pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia;

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.

⁽¹⁾ GU L 211, pag. 94.

Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-243/13)

(2013/C 189/23)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e S. Petrova)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

— condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione, sul conto delle «Risorse proprie dell'Unione europea» un'ammenda di EUR 14 912 al giorno per tutto il tempo in cui sono rimasti non adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10,

cioè a partire dal giorno in cui la sentenza nella presente causa sarà pronunciata fino al giorno in cui la sentenza nella causa C-607/10 sarà applicata;

— condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione, sullo stesso conto, un importo forfettario di EUR 4 893 al giorno, per ciascun giorno in cui non sono stati adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, cioè a partire dal giorno in cui la sentenza nella detta causa è stata pronunciata fino a quello in cui la Corte statuirà nella fattispecie, oppure al giorno in cui saranno adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza nella causa C-607/10, qualora questi ultimi fossero attuati anteriormente;

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua sentenza del 29 marzo 2012, Commissione europea/Regno di Svezia, C-607/10, la Corte ha dichiarato quanto segue: «il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della medesima».

Il Regno di Svezia non ha ancora adottato alcun provvedimento al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10. La Commissione ha pertanto proposto ricorso ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e chiede che il Regno di Svezia paghi le summenzionate sanzioni economiche.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland il 30 aprile 2013 — Ewaen Fred Ogierekhi/Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

(Causa C-244/13)

(2013/C 189/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ewaen Fred Ogieriakhi

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa affermare che il coniuge di un cittadino dell'Unione europea, il quale all'epoca non era a sua volta cittadino di uno Stato membro, abbia «soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante» ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE⁽¹⁾, in una situazione in cui la coppia aveva contratto matrimonio nel maggio del 1999, il diritto di soggiorno era stato concesso nell'ottobre del 1999 e i coniugi avevano concordato, al più tardi all'inizio del 2002, di vivere separati ed entrambi avevano iniziato a vivere con conviventi diversi alla fine del 2002.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, e tenendo presente che il cittadino di un paese terzo che rivendichi un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, sulla base di un soggiorno continuativo di cinque anni antecedente all'aprile 2006, deve altresì dimostrare, tra l'altro, la conformità di tale soggiorno ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68⁽²⁾, se il fatto che, nel corso di detto asserito periodo di cinque anni, il cittadino dell'Unione abbia lasciato il domicilio coniugale e il cittadino del paese terzo abbia successivamente iniziato la convivenza con un'altra persona, in un nuovo domicilio coniugale che non è stato fornito né messo a disposizione dall'(ex) coniuge cittadino dell'Unione, significhi che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1612/68 non sono soddisfatti.
- 3) In caso di soluzione affermativa alla prima questione e di soluzione negativa alla seconda questione, se, ai fini della valutazione se uno Stato membro abbia erroneamente trasposto, o non abbia altrimenti adeguatamente applicato, i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva del 2004, il fatto che il giudice nazionale chiamato a conoscere di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione abbia ritenuto necessario proporre un rinvio pregiudiziale sulla questione sostanziale della titolarità del diritto di soggiorno permanente del ricorrente, costituisca, di per sé, un elemento che tale giudice può prendere in considerazione nel determinare se la violazione del diritto dell'Unione fosse evidente.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Pau (Francia) il 6 maggio 2013 — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Causa C-249/13)

(2013/C 189/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Pau

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Khaled Boudjlida

Convenuto: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Questioni pregiudiziali

- 1) Quale sia, per uno straniero cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità che debba essere oggetto di una decisione di rimpatrio, il contenuto del diritto di essere ascoltato definito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, se tale diritto comprenda quello di essere posto in condizione di analizzare tutti gli elementi addebitatigli per quanto riguarda il suo diritto di soggiorno, di manifestare il proprio punto di vista, oralmente o per iscritto, con un periodo di riflessione sufficiente e, se del caso, avvalendosi di un'assistenza legale di sua scelta.
- 2) Se si debba modulare ovvero limitare, se del caso, tale contenuto in considerazione dell'obiettivo d'interesse generale della politica di rimpatrio esposto dalla [summenzionata] direttiva del 16 dicembre 2008⁽¹⁾.
- 3) In caso di risposta affermativa, quali adeguamenti occorra ammettere e in base a quali criteri occorra determinare questi ultimi.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-253/13)

(2013/C 189/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Heller, O. Beynet, P. Mihaylova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria